

Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002¹ sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Preambolo

vista la legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone),

in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 2016⁴ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia,

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 2001⁵ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS),

in esecuzione dell'Accordo del 25 febbraio 2019⁷ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito

¹ RS 142.203

² RS 142.20

³ RS 0.142.112.681

⁴ RU 2016 5251

⁵ RU 2003 2685

⁶ RS 0.632.31

⁷ RS 0.142.113.672; RU 2020 6451

al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini)

e in esecuzione dell'Accordo del 14 dicembre 2020⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

Art. 2 cpv. 1, nota a piè di pagina riguardante i cittadini UE

Abrogato

Art. 3 cpv. 2

Abrogato

Art. 4, rubrica e cpv. 3-4

Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS

(art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. 1 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

³ Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS vale in tutta la Svizzera.

^{3bis} *Abrogato*

⁴ I cittadini dell'UE e dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.

Titolo prima dell'art. 7 (concerne unicamente il testo tedesco)

Art. 8

Abrogato

Art. 9 cpv. I^{bis} ultima frase (concerne unicamente il testo tedesco)

Art. 10 e 11

Abrogati

Art. 12, rimando nella rubrica e cpv. 1-3 e 5

Abrogati

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

Art. 21 e 27

Abrogati

Art. 29 *Competenza della SEM*

La SEM è competente per:

- a. l'approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini dell'UE e dell'AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l'articolo 20;
- b. il controllo dei permessi giusta l'articolo 28.

Art. 38

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr